

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita l'associazione denominata "**PROGETTO SORRISO NEL MONDO- SMILE PROJECT ONLUS**" Associazione Internazionale per lo Sviluppo e la Cura e Deformità Cranio Facciali in Paesi in via di Sviluppo" o in forma abbreviata "Progetto Sorriso Onlus".

L'Associazione ha sede in Milano, Via Previati 8.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

SCOPI E OGGETTO

L'Associazione non persegue scopi di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa ha per scopo:

1. assistere persone di qualsivoglia nazionalità affette da malformazioni e deformità cranio-facciali ed eventuali altre patologie;
2. sostenere le famiglie indigenti dei pazienti di cui al punto precedente offrendo loro il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in occasione di cure mediche, terapie e interventi chirurgici;
3. sensibilizzare il mondo scientifico allo sviluppo del progresso medico nel trattamento delle malformazioni e deformità cranio-facciali ed eventuali altre patologie.

In particolare l'Associazione, per il raggiungimento degli scopi suddetti, potrà:

- a) sostenere le spese organizzative di équipes mediche dell'associazione che si recheranno presso centri medici in paesi in via di sviluppo per effettuare interventi e realizzare programmi didattici in cooperazione scientifica;
- b) acquistare apparecchiature e materiali tecnici da offrire gratuitamente a centri medici per lo sviluppo dello studio e della cura delle malformazioni e deformità cranio-facciali ed altre patologie;
- c) realizzare e partecipare a progetti finalizzati alla creazione di centri medici per il trattamento delle malformazioni e deformità cranio-facciali ed altre patologie;
- d) sponsorizzare corsi e meeting scientifici in tema di malformazioni e deformità cranio-facciali ed altre patologie;
- e) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio nelle materie mediche e delle malformazioni e deformità cranio-facciali ed altre patologie;
- f) sostenere l'attività di Enti che agiscono nel campo medico e della ricerca mediante il sostegno, dei programmi scientifici documentati che tali Enti si propongono di perseguire con il finanziamento dell'associazione;
- g) promuovere o finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio nel campo medico; fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra citate.

E' fatto espresso divieto all'Associazione ed ai suoi Organi di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera personale volontaria e gratuita dei propri associati, nonché delle prestazioni professionali del personale medico e infermieristico qualificato prestante la propria opera ai fini solidaristici.

ART. 3 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione ed ha termine il 31 dicembre successivo.

Il consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale; tale rendiconto verrà entro sei mesi dal termine dell'esercizio sociale sottoposto all'Assemblea degli associati per la relativa approvazione.

ART. 4 SOCI

Il numero dei soci è illimitato:

Sono soci tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che condividono gli scopi dell'Associazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente statuto.

La qualifica di socio si ottiene mediante invio di domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di valutare le domande di adesione e di decidere l'ammissione all'Associazione di tutti coloro che ne fanno domanda.

I soci si articolano nelle seguenti categorie:

- ◇ **Soci Fondatori:** quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- ◇ **Soci Ordinari, Sostenitori, Benemeriti:** coloro che aderiscono all'Associazione durante la sua esistenza e sono suddivisi in base alla quota versata secondo determinazione annuale del Consiglio Direttivo.
- ◇ **Soci Onorari:** le personalità della vita pubblica, che non siano soci, quando abbiano acquisito nei confronti dell'Associazione e negli incarichi ad essi affidati particolari benemeritenze, possono essere nominati dal Consiglio Direttivo "Socio Onorario"; possono inoltre essere nominate "Socio Onorario" personalità particolarmente rappresentative nei campi d'interesse dell'Associazione; tali soci sono esonerati dal pagamento delle quote e verranno regolarmente iscritti al libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

I soci non hanno alcuna responsabilità patrimoniale oltre a l'importo delle rispettive quote, pertanto l'Assemblea non potrà deliberare ulteriori esborsi a loro carico.

Ciascun socio ha diritto:

- a) a partecipare alle assemblee, purchè in regola con il pagamento della quota associativa

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 5

RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica;
- c) per revoca, decisa all'unanimità dal Consiglio Direttivo, anche nei confronti dei soci fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto.

ART. 6

STRUMENTI E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione potranno pervenire da:

- a) quote sociali annuali;
- b) eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- c) sottoscrizioni ed eventuali altre sovvenzioni spontanee, o versate in privato o organizzate pubblicamente, o da altre associazioni o fondazioni;
- d) raccolta di fondi in occasione di iniziative a carattere scientifico e di iniziative sociali quali, fra le altre, spettacoli, mostre, corsi, conferenze, meeting;
- e) contributi e finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, detratte le spese di gestione. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento del denaro che perverrà all'Associazione e che non sarà stato utilizzato per la gestione o per l'attività della stessa, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere attribuiti anche in modo indiretto a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 7

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- ◇ L'Assemblea;
- ◇ Il Consiglio Direttivo;
- ◇ Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- ◇ Il Revisore dei Conti;
- ◇ Il Comitato Scientifico.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere tenuta presso la sede sociale, ovvero presso qualsiasi altro luogo, anche all'estero, dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione si considera regolarmente effettuata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo ove deve tenersi l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Ove ritenuto opportuno possono essere disposte ulteriori forme di pubblicità della convocazione (consegna manuale, a mezzo posta, ecc.).

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti all'Associazione. Sono ammesse deleghe ad altri soci nel limite di cinque deleghe per ciascuno.

L'assemblea è comunque validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua mancanza dal Vice Presidente. In mancanza del Presidente e del Vice Presidente l'assemblea nomina il proprio Presidente tra i presenti. Il Presidente nomina il Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla assemblea.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina, revoca e sostituisce il Revisore dei conti;
- c) nomina, revoca e sostituisce i membri del Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
- d) delibera su eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero qualora ne venga fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Revisore o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi l'assemblea deve essere convocata per data non successiva a venti giorni dalla data di richiesta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno metà dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza

dei voti dei soci presenti.

ART. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone da tre a nove consiglieri ed è eletto per un periodo di tre anni dall'assemblea ordinaria. I consiglieri devono essere scelti tra i soci e sono rieleggibili senza limiti.

I primi consiglieri sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, se non nominato dall'assemblea, il Vice Presidente ed il Tesoriere, i quali durano in carica tre anni e sono liberamente rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza alcuna formalità, in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare il Revisore.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, che debbono essere espressi in modo palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente nomina il segretario.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria o straordinaria della associazione tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio;
- c) conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- d) assumere e licenziare personale, stabilendone le mansioni e le retribuzioni;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione di soci;
- f) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- g) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede dell'Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà dare informazione a tutti i soci del cambiamento della sede mediante lettera raccomandata ovvero mediante inserimento in apposito punto dell'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria;
- h) istituire un Comitato Scientifico eleggendone i membri ed il Presidente e provvedendo alle sostituzioni per il caso di decesso o rinuncia;

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio saranno altresì validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o video conferenza.

Il Consiglio può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

ART. 10
SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri in carica provvederanno a nominare un nuovo consigliere scelto tra i soci.

La scadenza della carica dei consiglieri sostituiti è quella dei consiglieri sostituiti.

Qualora venga a mancare il Presidente, il consiglio provvederà ad eleggerne uno nuovo dopo la procedura di sostituzione sopra descritta.

ART. 11
IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Associazione. Ha la rappresentanza e la firma sociale nonché i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura ed a rilasciare le relative quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente può altresì delegare i propri poteri ad altri consiglieri o ad altri soci o ad impiegati dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 12
IL TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo a tale riguardo, di potere di firma. Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio Direttivo, mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria della Associazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

ART. 13
COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico ed il suo Presidente, avente funzione consultiva, composto da esperti o comunque da persone di particolare prestigio e competenza nei settori di attività dell'Associazione per la durata di un triennio rinnovabile.

Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire all'Associazione strategie, programmi, attività e ricerche nei settori coinvolti, direttamente od indirettamente, nell'attività dell'Associazione.

ART. 14
REVISORE DEI CONTI

La gestione dell'Associazione è controllata da un revisore dei conti, eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio annuale, potrà accertare la consistenza della cassa e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 15
SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per la verificata impossibilità di raggiungere i propri scopi o per delibera degli associati. In tal caso l'Associazione devolgerà interamente il proprio patrimonio ad altra associazione di volontariato, riconosciuta o meno, avente i requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nell'apposito registro e con finalità identiche o analoghe a quelle della presente Associazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

ART. 16
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto l'Associazione sarà disciplinata dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile in tema di associazioni riconosciute e dalle leggi speciali.